



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

**GENERALITA'** - Le condizioni generali si intendono valide per ordinazione di qualsiasi materiale, salvo che non vengano concordate condizioni particolari che dovranno però risultare in modo esplicito dal contesto dell'ordine da lettera a parte.

Se tale accettazione non giunge entro 2 giorni dalla data dell'ordine, la TECNA PLAST considererà l'ordine accettato.

Se le condizioni contenute nella conferma differiscono da quelle dell'ordine, il contratto si perfeziona nel momento in cui, una delle parti riceve dall'altra la definitiva accettazione delle condizioni contrattuali.

La conferma di un ordine emesso da TECNA PLAST comporta la presa visione e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto pubblicate sul sito internet [www.tecnaplast.it](http://www.tecnaplast.it) alla voce Condizioni Generali di Acquisto.

**1. ESAME DELLA MERCE** - La semplice consegna non significa accettazione della merce in quanto l'accertamento delle sue condizioni, quantità e qualità deve essere eseguito esclusivamente dagli enti di controllo della TECNA PLAST.

La denuncia di vizi e difetti della merce consegnata, potrà sempre essere fatta dalla TECNA PLAST entro 12 mesi dalla ricezione della merce stessa anche se fosse già stata messa in lavorazione e le fatture relative fossero già state pagate.

In presenza di eventuali prodotti di scarto o di prodotti non conformi la TECNA PLAST potrà in alternativa:

- recuperare i prodotti difettosi con lavorazioni supplementari a carico del fornitore, in base ad accordi preventivi con quest'ultimo;
- invitare il fornitore a provvedere a proprie spese alla selezione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni concordate;
- chiedere la sostituzione dei prodotti di scarto o dell'intero lotto di cui fanno parte
- rifiutare i prodotti di scarto o l'intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione

Se il materiale è fornito dalla TECNA PLAST :

- nessun compenso viene riconosciuto al fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultano di scarto per vizi e/o difetti di materiale, purché non occulti;
- i prodotti risultati non impiegabili per constatati difetti di lavorazione verranno scartati ed il materiale usato - se ceduto in conto lavorazione - verrà addebitato al fornitore, dopo aver dedotto l'eventuale valore del materiale recuperabile.

**2. GARANZIA** - La TECNA PLAST, intende il fornitore garante per il periodo indicato contrattualmente, conseguentemente obbligato a riparare o sostituire gratuitamente entro 48 ore la sostituzione della parte difettosa, ammesso che si tratti di un difetto esente da cause derivanti da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, o, da uso improprio. Il periodo di garanzia si concorda in definizione di transazione commerciale. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia, saranno da concordarsi al momento da ambo le parti, a beneficio della produttività TECNA PLAST (ovvero minor tempo possibile di fermo impianto) e comunque non superiore alle 8 ore lavorative.

Se il fornitore è fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore di sostanze chimiche, nonché produttore o importatore di articoli, si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento n° 1907/2006 ("REACH"), nel Regolamento n° 1272/2008 (CLP) e nella Direttiva 2002/95/CE (RoHS), e loro successive modifiche, per i prodotti contrattuali siano essi sostanze, miscele o articoli.

Il fornitore si obbliga a fornire all'acquirente le pertinenti informazioni di cui agli art. 31, 32, 33 del Regolamento 1907/2006 ("REACH"), e successive modifiche, nel caso i prodotti contrattuali rientrino nel campo di applicazione del regolamento suddetto.

**3. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO** - I prodotti forniti si intendono sempre consegnati presso la TECNA PLAST anche se le spese di trasporto sono a carico della stessa.

Il trasferimento del rischio dal fornitore alla TECNA PLAST ha luogo unicamente all'atto della consegna della merce alla TECNA PLAST stessa.

**4. TERMINI DI CONSEGNA** - I termini di consegna, da fissarsi di comune accordo con il fornitore, verranno precisati sulle singole ordinazioni. I termini convenuti per la consegna sono tassativi, eccezione fatta per i casi di forza maggiore di cui al successivo punto.

**5. COSTI DI SOSPENSIONE:** In caso di sospensione di produzione oltre il termine consentito al comma 2 per cause imputabili al fornitore, TECNA PLAST ha la facoltà di chiedere risarcimento danni per mancata produzione, in misura del 80% della produzione persa, per ogni giorno di fermo impianto.

**6. RISERVATO DOMINIO** Qualora TECNA PLAST corrisponda al fornitore un acconto a definizione contrattuale, (esule da una vendita a rate di credito al consumo) ed, in virtù della pertinenza dell'immobile nel quale viene installato il macchinario, non concede il riservato dominio al fornitore. I termini convenuti per la consegna sono tassativi, eccezione fatta per i casi di forza maggiore di cui al successivo punto.

Sono perciò da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne concordate.

**7. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITA' RELATIVE** - I termini di consegna sono prorogati quando insorgono cause indipendenti dalla volontà del fornitore che impediscono la regolare esecuzione dell'ordine. Si considerano quali impedimenti suscettibili di ritardare l'esecuzione, a parte le calamità naturali, i provvedimenti di autorità ecc., i conflitti di lavoro, le interruzioni dei trasporti e in genere ogni evento al di fuori della ragionevole possibilità di controllo delle parti. In ogni caso il fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione alla TECNA PLAST dell'insorgere e del cessare delle cause di forza maggiore ed a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

I ritardi nelle consegne anche parziali imputati al fornitore abilitano la TECNA PLAST ad applicare una penalità in ragione del 3% del valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo (salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni sino ad un massimo del 100% del valore totale dell'ordinazione). Qualora il ritardo superasse le 20 giornate lavorative la TECNA PLAST, salvo sempre il diritto al risarcimento di maggiori danni, potrà a sua scelta:

- continuare ad applicare la penale come sopra specificato
- ritenere annullato di pieno diritto l'ordine, nel qual caso basterà che la TECNA PLAST ne dia notizia al fornitore essendo la TECNA PLAST esonerata dall'offerta di cui al primo capoverso dell'art.1517 C.C.
- approvvigionare altrove ed in qualsiasi tempo il prodotto oggetto della fornitura (e ciò anche al di fuori dei casi previsti dall'art.1516 C.C.) a rischio e pericolo del fornitore.

**8. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO** - Il contratto si intende perfezionato a definizione di ogni contrattazione commerciale accettata da ambo le parti.

**9. PAGAMENTO** - La TECNA PLAST procederà al pagamento nel modo e alla scadenza pattuiti subordinatamente alla osservanza da parte del fornitore delle modalità indicate nell'ordine ed al ricevimento delle fatture emesse separatamente per ogni scadenza.

**10. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE** - Il fornitore è tenuto a comunicare alla TECNA PLAST se è titolare o licenziatario di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia della fornitura nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi. Egli si impegna inoltre a non eseguire le forniture in contravvenzione a brevetti o licenze appartenenti a terzi e si assume la responsabilità e l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi, che dovessero sorgere su tale materia. Nonché il rispetto delle leggi in riferimento alla direttiva macchine, al D.Lgs. 81/2018 e s.m.i., e quant'altro non specificato, ma di pertinenza TECNA PLAST.

**11. CONTROVERSIE** - Qualsiasi controversia sarà - di regola - risolta mediante arbitrato irrituale da 1 a 3 arbitri in conformità del regolamento del "servizio di arbitrato" dell'Associazione italiana dell'arbitrato.

Le parti, prima di dare inizio alla procedura arbitrale, possono ricorrere ad un tentativo di conciliazione secondo l'anzidetto Regolamento dell'A.I.A. Qualora una delle parti intenda invece ricorrere all'Autorità Giudiziaria il foro competente sarà quello di Asti.

**12. SCADENZA** - Tutti i prodotti soggetti a scadenza devono pervenire a TECNA PLAST con una durata utile di utilizzo almeno pari a 75% della durata prevista.

**TECNAPLAST srl**  
Ufficio Acquisti